CAMERA DEI DEPUTATI N. 3033-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 9 settembre 1993

(Relatore: **LANDI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 1396)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CASSESE)

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge in esame è composto da due articoli. Il primo di essi riguarda la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge n. 241 del 1990. Tale diritto, in base all'articolo 24 della suddetta legge, è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato nonché negli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti nell'ordinamento. In base al comma 2 dell'articolo 24 il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti per l'individuazione degli altri casi di esclusione del diritto di accesso per salvaguardare specifici interessi indicati dallo stesso articolo 24. Poi le singole amministrazioni debbono individuare con propri regolamenti, da adottare entro sei mesi dalla data di emanazione dei suddetti regolamenti governativi, le categorie dei documenti sottratti all'accesso, in considerazione dei medesimi interessi da tutelare richiamati dall'articolo 24 della legge n. 241. L'articolo 31 di tale legge subordina all'entrata in vigore dei vari regolamenti l'efficacia dell'intera disciplina concernente il diritto di accesso.

Il regolamento governativo è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, che all'articolo 13 reca una disciplina transitoria nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali di individuazione delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso; quella disciplina transitoria, in base all'articolo 13, è comunque efficace non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo. Trascorso il periodo di un anno l'accesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del medesimo regolamento, non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, proroga di un anno la durata della disciplina transitoria in materia di accesso, dal momento che i regolamenti ministeriali non sono stati ancora adottati dalle amministrazioni competenti. La Commissione Affari costituzionali ha peraltro concordato sull'opportunità di ridurre a sei mesi il periodo di proroga: si è considerato necessario, infatti, non ritardare eccessivamente l'attuazione di una legge, come la n. 241, che costituisce un momento di svolta ai fini della trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

L'articolo 2 del provvedimento, poi, proroga al 31 dicembre 1993 i termini per l'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

LANDI, *Relatore*.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1993, N. 227

All'articolo 1 le parole: « di un anno » *sono sostituite dalle seguenti:* « di sei mesi ».

Decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 165 del 16 luglio 1993.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché i termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è prorogato di un anno.

ARTICOLO 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono prorogati al 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblici italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.